



DIPARTIMENTO DI RICERCA E INNOVAZIONE UMANISTICA

Regolamento per la mobilità studentesca nell'ambito del Programma Erasmus +

Art. 1

Il presente regolamento è destinato agli studenti, regolarmente iscritti ad uno dei corsi di laurea incardinati nel Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica (d'ora in poi Dipartimento) e ammessi al programma di mobilità *Erasmus +* secondo i termini stabiliti tramite apposito bando emesso annualmente dall'Università di Bari.

Art. 2

Lo studente ammesso a far parte del programma di mobilità (d'ora in poi studente), tenuto conto della destinazione assegnata a seguito del posizionamento in graduatoria, deve presentare una richiesta di autorizzazione a frequentare, presso la sede estera, uno o più insegnamenti coerenti con gli obiettivi formativi del proprio corso di laurea (*learning agreement BEFORE*), corredata da un modulo interno di proposta dello stesso *learning agreement*.

Il coordinatore dell'accordo di mobilità, su richiesta dello studente, attesta la conformità, in termini di crediti e obiettivi formativi, degli insegnamenti impartiti presso la sede ospitante rispetto quelli previsti nel piano di studio dello studente.

L'attestazione di cui al precedente capoverso è obbligatoria.

Il modulo interno e il *learning agreement BEFORE* vanno inviati, a cura dello studente, alla U.O. Didattica e servizi agli studenti – Ufficio Erasmus, al seguente indirizzo di posta elettronica (erasmus.dirium@uniba.it) almeno 25 giorni prima della data di partenza o della *deadline* dell'università ospitante.

Il piano di studio è valutato dalla Commissione Erasmus del Dipartimento ed è approvato dalla Giunta o dal Consiglio del Corso di studio cui lo studente è iscritto. Conformemente a quanto stabilito dal Regolamento per la mobilità degli studenti Erasmus dell'Università di Bari (D.R. 1160 del 31/3/2014), i crediti da conseguire presso la sede estera devono essere numericamente in una relazione di ragionevole congruità con la durata del soggiorno (da 3 a 12 mesi), senza in ogni caso superare la quantità di 20 CFU per un trimestre, 30 CFU per un semestre e di 60 CFU per due semestri.

Dopo l'approvazione del piano di studi da parte della Giunta o del Consiglio, lo studente trasmette il *learning agreement BEFORE*, sottoscritto dal docente Delegato Erasmus del Dipartimento, alla sede ospitante.

Art. 3

Durante il soggiorno presso la sede estera, lo studente può richiedere un prolungamento della durata del periodo di mobilità, utilizzando l'apposita modulistica disponibile online.

Entro un mese dall'inizio del periodo di mobilità, lo studente può chiedere di essere autorizzato a una modifica del *learning agreement* (modulo *DURING/CHANGE*), nel rispetto dei requisiti di coerenza dei corsi frequentati con gli obiettivi formativi del corso di laurea e di congruità dei crediti da conseguire rispetto alla durata del soggiorno.

La richiesta di modifica, approvata e firmata dal legale rappresentante (o di un suo delegato) della sede ospitante, va trasmessa a cura dello studente alla U.O. Didattica e servizi agli studenti – Ufficio Erasmus del Dipartimento, al seguente indirizzo di posta elettronica (erasmus.dirium@uniba.it), utilizzando l'apposita modulistica disponibile online.

Tale richiesta dovrà contenere in maniera chiara e inequivocabile l'indicazione dei corsi soppressi e di quelli dei quali si richiede l'approvazione, nonché delle materie corrispondenti nel piano di studi con l'esatto ammontare dei crediti.

Le prove di esame sostenute presso la sede estera e non preventivamente autorizzate tramite il *learning agreement* o tramite modifiche dello stesso non potranno essere riconosciute come equivalenti a esami previsti nel piano di studi e potranno essere valorizzate nella carriera dello studente esclusivamente in forma di crediti soprannumerari.

Gli studenti che per sopravvenuti motivi intendano rinunciare al periodo di mobilità sono tenuti a darne comunicazione alla Sezione internazionalizzazione - U.O. Mobilità Internazionale della Direzione Ricerca e Terza Missione dell'Università degli Studi di Bari, mettendone in conoscenza la U.O. Didattica e servizi agli studenti – Ufficio Erasmus del Dipartimento.

Art. 4

La procedura di riconoscimento delle prove sostenute durante il periodo di mobilità ha inizio con la trasmissione all'Università di Bari del *Transcript of Records* da parte dell'Università ospitante. Alla notifica di questo documento, la U.O. Didattica e servizi agli studenti – Ufficio Erasmus del Dipartimento effettua l'istruttoria necessaria al riconoscimento dei crediti corrispondenti alle prove d'esame sostenute presso la sede estera. La Commissione Erasmus del Dipartimento esamina la regolarità della certificazione, nonché la corrispondenza fra quanto attestato dalla sede ospitante e il contenuto del *learning agreement* e delle sue eventuali modifiche, e sottopone la pratica all'approvazione della Giunta del Corso di studio cui lo studente è iscritto.

La Segreteria amministrativa studenti presso la Direzione Offerta formativa e servizi agli studenti dell'Università degli studi di Bari, acquisita la delibera della Giunta o del Consiglio del corso di studio, trasferisce il voto corrispondente a ciascun esame nella documentazione attestante la carriera dello studente.

Art. 5

Nel rispetto delle norme contenute nell'art. 4 del D.R. 1160 del 31/03/2014¹ e in ragione dei profili di specificità dei corsi di studio incardinati nel Dipartimento, lo studente impegnato in un periodo di mobilità è in ogni caso tenuto a ottemperare ai vincoli di propedeuticità che disciplinano la successione delle annualità e delle prove d'esame (in particolare per quanto riguarda gli insegnamenti linguistici e letterari). Eventuali prove d'esame sostenute nell'inosservanza delle regole di propedeuticità non potranno essere in alcun caso riconosciute.

Fermo restando l'obbligo, di acquisire una quantità complessiva di crediti formativi almeno equivalente a quella di cui intende ottenere il riconoscimento, per lo studente impegnato in un periodo di mobilità la Commissione Erasmus dipartimentale può, qualora le difformità con i piani di studio della sede ospitante non permettano una piena e puntuale corrispondenza numerica fra le singole prove d'esame, ammettere solo n. 1 CFU di scarto tra il numero complessivo di crediti conseguiti all'estero e quello relativo agli esami di cui si chiede la convalida.

I crediti formativi autorizzati e conseguiti in quantità eccedente rispetto al numero di crediti previsti dall'esame corrispondente nel piano di studi verranno valorizzati nella carriera dello studente come crediti soprannumerari attribuiti per la materia nell'ambito della quale siano stati conseguiti.

Conformemente a quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo (art. 33, co. 6), non sono previsti riconoscimenti di attività equivalenti a singole parti, scritte o orali, dell'esame corrispondente nel piano di studi.

TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E LA MODULISTICA SONO DISPONIBILI SUL SITO DEL DIPARTIMENTO DIRIUM – NELLA SEZIONE ERASMUS

¹ Il Regolamento per la mobilità degli studenti Erasmus+ dell'Università di Bari stabilisce che la scelta delle attività da svolgersi presso la sede estera va effettuata in modo che esse, nel loro insieme, siano destinate all'acquisizione di conoscenze coerenti con il profilo generale e gli obiettivi formativi del corso di studi frequentato dallo studente e possano sostituire in modo flessibile un certo numero di attività previste nel piano di studio per un numero di crediti equivalente, "senza ricercare l'equivalenza dei contenuti, l'identità delle denominazioni o una corrispondenza univoca dei crediti tra le singole attività formative delle due istituzioni"